

Vista la legge regionale 12 maggio 1971 n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca;

Visto l'articolo 67, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale dispone che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale "i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente";

Vista la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19) che disciplina, agli articoli da 2 a 5, le diverse tipologie di licenza e di autorizzazione di pesca sportiva ed in particolare: la licenza di pesca sportiva, la licenza speciale di pesca per i minori di anni 14, la licenza speciale di pesca per portatori di handicap, l'autorizzazione di pesca per i non residenti e l'autorizzazione di pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero;

Visti altresì i seguenti articoli della legge regionale 43/1988:

- l'articolo 5 bis secondo cui il Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca stabilisce le modalità con cui è effettuato il pagamento dei canoni e delle spese per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva;
- l'articolo 23 che demanda ad apposito regolamento di esecuzione la disciplina delle modalità e dei criteri per il rilascio delle predette licenze e autorizzazioni da parte dell'Ente tutela pesca;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1990, n. 712 recante il regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1988 ed in particolare:

- il combinato disposto di cui agli articoli 1, 4, 8 e 14 secondo cui, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca determina: i canoni delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva ove previsti dalla legge regionale 43/1988, i costi delle licenze di pesca sportiva ed i costi per il rilascio dei duplicati dei documenti di pesca in caso di deterioramento, smarrimento o furto;
- l'articolo 4 secondo cui la deliberazione con cui è determinato il canone delle licenze di pesca è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione;

Visto l'articolo 3, comma 62 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), secondo cui, in via di interpretazione autentica, è speciale e non è soggetta al pagamento di un canone l'autorizzazione rilasciata ad un minore di anni quattordici che sia cittadino residente in altra regione d'Italia, straniero o cittadino italiano residente all'estero;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 13 del 29 ottobre 2012 recante "Costo per il rilascio di licenze, autorizzazioni speciali e duplicati dei documenti di pesca; canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia; addebito della somma forfetaria per l'invio postale delle licenze, dei libretti annuali ricognitivi e dei loro duplicati. Anno 2013";

Visto l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 13 del 29 ottobre 2012 recante "Costo per il rilascio di licenze, autorizzazioni speciali e duplicati dei documenti di pesca; canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia; addebito della somma forfetaria per l'invio postale delle licenze, dei libretti annuali ricognitivi e dei loro duplicati. Anno 2013";

2. la suddetta delibera dell'Ente tutela pesca n. 13/2012 sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE